

STATUTO

"TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO Società consortile a R.L."

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile una Società a responsabilità limitata a scopo consortile, denominata "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO - Società consortile a responsabilità limitata" in breve **"TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.c.a r.l."**.

Art. 2 - Sede

2.1. - La società ha sede legale in Putignano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito della Regione Puglia; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso dalla regione sopraindicata.

Art. 3 - Durata

3.1. - La Società ha durata sino al **trentuno dicembre duemilatrentadue (31.12.2032)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci nei modi di legge.

Art. 4 - Oggetto

4.1. - La società ha scopo consortile e mutualistico e non può distribuire gli eventuali utili ai soci se non in caso di scioglimento. Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 del C.C., dai soci consorziati, per l'esecuzione degli scopi di cui in seguito, in guisa tale da consentire, tramite l'ottimizzazione delle capacità tecniche operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti, direttamente o indirettamente dal rapporto con gli enti committenti. La società è costituita allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) previsto dalla normativa comunitaria 2000/139/05 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 139 del 18 maggio 2000, quale soggetto di promozione e coordinamento dei processi di sviluppo locale, accogliendo nel contempo anche la sfida dell'approccio multi-fondo.

La strategia del PAL dovrà sviluppare azioni di sistema intorno a tematismi specifici in coerenza con gli obiettivi dei piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali riferiti alla programmazione regionale 2014/2020 e successive.

Il GAL operando quale agenzia di sviluppo locale dovrà, sulla base della strategia individuata, definire e attuare le azioni ammissibili nell'ambito di tutte le priorità e focus area individuate a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, purché coerenti con il tema scelto e con la propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL)

La società opererà quindi in particolare nei seguenti ambiti:

- a) Animazione dello sviluppo rurale;
- b) Formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) Turismo, turismo sostenibile, turismo rurale ed agriturismo;
- d) Sostegno alle piccole imprese, all'agricoltura ed ai servizi zonali;

- e) Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)
- f) Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici locali e delle identità locali;
- g) Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- h) Commercializzazione mediante apertura di punti vendita dei prodotti tipici e delle identità locali;
- i) Promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici, sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento;
- j) Realizzazione di programmi di cooperazione transnazionali;
- k) Ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive, promozione e realizzazione di studi e di indagini rivolti alla migliore valorizzazione ed utilizzazione delle risorse ambientali e territoriali;
- l) La redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;
- m) Servizi, terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e seminari;
- n) Collaborazione coordinata e continuativa con riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- o) La promozione di mostre, convegni, incontri di studio, degustazioni delle produzioni, spettacoli folcloristici, feste ed organizzazioni in genere;
- p) La realizzazione di programmi agrituristici per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, tecnico - scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili. La Società, potrà realizzare la propria attività sia in forma diretta, con autonome strutture operative, sia attraverso le strutture organizzative dei soci consorziati, sia attraverso specifiche convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni; potrà anche partecipare ad altre imprese e società aventi oggetto affine con il proprio. I soci possono effettuare versamenti a favore della società per incrementare i mezzi finanziari della stessa; tali finanziamenti sono subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge affinché gli stessi non costituiscano "raccolta di risparmio tra il pubblico" vietata ai soggetti diversi da quelli previsti dal Decreto Legislativo n.385 del 1° settembre 1993. La società, oltre che alle risorse proprie che potranno essere determinate anche in relazione a specifici progetti finanziati dai soci, per il conseguimento dei propri scopi si avvarrà delle risorse previste da tutte le norme comunitarie, statali, regionali e dell'economia regionale e/o dei settori considerati.

4.2. - Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società consortile potrà avvalersi della collaborazione di:

- società commerciali, società e studi professionali che dimostrino provata esperienza nel settore di attività;

- società e/o enti di ricerca, sia pubblici che privati, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati, enti pubblici istituzionali, enti pubblici territoriali, sia di carattere nazionale che comunitario od internazionale, ed ogni altro ente, pubblico o privato, con qualsivoglia denominazione, con o senza personalità giuridica che possa contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale.

4.3. - In relazione all'oggetto, e quindi con carattere meramente secondario e perciò assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, la società consortile potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari e comunque ogni attività connessa o complementare a quella sopra specificata ed, in particolare:

--assumere, in via non prevalente, partecipazioni ed interessenze a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio;

--creare ed assumere, anche all'estero, rappresentanze, concessionarie ed agenzie, con o senza deposito;

--prestare fidejussioni, avalli, pegni, ipoteche ed altre garanzie personali e reali; ed a tal fine, consentire, iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui;

--svolgere ogni altra attività nell'interesse dei soci purchè diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale;

--promuovere rapporti con Banche, Istituti di Credito, Società Finanziarie e di Intermediazione Finanziaria per offrire ai propri consorziati servizi di supporto per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Requisiti dei soci.

5.1. - Possono entrare a far parte della Società unicamente le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società enti pubblici, anche territoriali

Art. 6 - Ammissione di soci.

6.1. - L'ammissione di soci avviene per cessione di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale inoptato. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto.

6.2. - Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

6.3. - Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, nei termini di legge, a versare almeno il 25% (venticinque per cento) del valore delle partecipazioni sottoscritte o acquistate ed eventuali altri oneri.

6.4. - L'Organo Amministrativo a tale scopo, al fine di facilitare l'ampliamento della base sociale, potrà stabilire, con l'aumento del Capitale Sociale l'esclusione del diritto di opzione.

6.5. - Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati a:

- non aderire ad altri organismi di qualsiasi tipo aventi finalità contrastanti con quelle della Società, salvo specifica deroga concessa dall'Organo amministrativo;

- versare, con le modalità e nei termini di cui alla legge, al presente statuto ed alle determinazioni dell'Organo Amministrativo:

il capitale sottoscritto;

il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea;

- partecipare alle spese di gestione della Società e dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dal Consiglio direttivo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- rispettare le delibere degli Organi Sociali ed osservare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

Art. 7 - Domicilio dei soci

7.1. - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci ove designati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 8 - Contribuzioni e finanziamenti.

8.1. - Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali-senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni-Istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

8.2. - La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 - Capitale sociale

9.1. - Il capitale sociale è di Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero) diviso in quote come per legge.

9.2. - Le partecipazioni sono trasferibili previo consenso del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di prelazione di cui al punto 9.3.

9.3. - Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute tuttavia, quando l'interesse della società lo esige, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione escludere o limitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione, inoltre, è escluso quando la cessione delle quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra loro controllate o controllanti.

9.4. - Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal codice civile in materia.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre delegata la facoltà di aumentare il Capitale sociale fino ad un massimo di euro 20.000 da collocare ai soci o a terzi entro il 30 ottobre 2016 con possibilità di escludere il diritto di opzione.

Art. 10 - Fondo consortile

10.1. - Il fondo consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dalle eventuali contribuzioni di cui al precedente art.8.

10.2 - Per tutta la durata della società consortile i soci non possono domandare la divisione del fondo.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi.

Art.11 - Esercizio sociale e Bilancio.

11.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. - L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa a norma di legge, che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

11.3. - Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria o ristornata ai soci in proporzione ai conferimenti di prodotti e servizi da essi effettuati secondo quanto stabilito dall'assemblea o dal regolamento di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Riserva legale e riserve straordinarie non possono essere distribuite ai soci durante la vita della Società.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

Art. 12 - Organi della Società.

12.1. - Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione, e il suo Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 13 - Decisioni dei soci

13.1. - Tutte le decisioni di competenza dei soci in base alla legge, all'atto costitutivo e al presente statuto, comprese quelle relative agli emolumenti spettanti ai componenti degli organi sociali, sono assunte dall'assemblea nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea, quindi:

approva il bilancio e la destinazione delle eventuali eccedenze di gestione;

nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e tra questi il Presidente e il Vicepresidente; nomina, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; revoca gli amministratori; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori; delibera i regolamenti interni ed eventuali variazioni della sede legale della società; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno; in ogni caso è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso, che deve assicurare la conferma di avvenuta ricezione, deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.2. - Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

13.3. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza

dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nei verbali.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali delle assemblee che deliberano sugli oggetti di cui punti 4 e 5 dell'art. 2479, c. 2, c.c., ed in ogni altro caso previsto dalla legge, saranno redatti da un notaio.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

13.4. - In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita quando intervengano tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che il provvedimento per la cui adozione sia stata convocata riguardi la proroga della durata della società, il suo scioglimento, la nomina dei liquidatori, le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o il compimento di operazioni che comportano il mutamento dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nei quali casi l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

13.5. - Hanno diritto di intervento e di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno dal giorno precedente la prima convocazione e siano adempienti rispetto a tutti gli obblighi previsti dallo statuto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto esclusivamente a un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.

La delega, che dovrà essere conservata dalla società, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile; la delega viene conferita per la singola assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci né ai dipendenti della società.

Per quanto riguarda le società e gli enti, il diritto di intervento spetta al rappresentante legale, ovvero a persone specificamente autorizzate con regolare delibera adottata dall'organo sociale competente.

Art. 14 - Organo Amministrativo.

14.1. - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a quindici membri, anche non soci, ed eletti tra i rappresentanti delle seguenti categorie di soci: a) Comuni; b) altri organismi pubblici; c) Organizzazioni datoriali agricole; d) organizzazioni di rappresentanza della pesca e/o dei portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio economico del Psr o nell'elenco CNEL; e) privati.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare per tutta la durata della programmazione 2014/2020 le seguenti percentuali:

- % dei soggetti designati da categoria sub a): > 15% < 25%;
- % dei soggetti designati da categoria sub b): > 15% < 25%;
- % dei soggetti designati da categoria sub c): > 15% < 25%;
- % dei soggetti designati da categoria sub d): > 15% < 25%;
- % dei soggetti designati da categoria sub e): >= 60%.

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

14.2. - Gli Amministratori durano in carica per un periodo di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono meno tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre assegnare loro, o ad alcuni di loro in virtù di particolari compiti, un eventuale compenso.

14.3. - Ove a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina, nel suo seno, il Presidente e può nominare uno o più Vice - Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento.

Sia il Presidente che il Vicepresidente durano in carica per la loro durata di Amministratori; essi possono anche essere eletti direttamente dall'Assemblea.

14.4. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario.

Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal presidente del Collegio Sindacale.

Il consiglio viene convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, a mezzo telegramma, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Società Consortile e consulenti esterni.

14.5. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci (ove nominati) effettivi in carica.

14.6. - Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 15 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

15.1. - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, esclusi quelli che per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci.

15.2. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati, entro i limiti di legge.

15.3. - Il Consigliere od i Consiglieri Delegati durano in carica sino a scadenza o a revoca ovvero a decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Rappresentanza Sociale.

16.1. - La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente o a ciascun Consigliere Delegato, se nominati..

16.2. - Il Consiglio può, oltrechè delegare parte dei suoi poteri e attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente ed ai Consiglieri Delegati, conferire speciali

incarichi a singoli amministratori o a direttori della società anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

Art.17 - Comitato Esecutivo

17.1. - Il consiglio di Amministrazione può designare un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2. - Al Comitato Esecutivo possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione tranne quelle espressamente riservate per legge al Consiglio.

17.3. - I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

17.4. - Per la redazione dei verbali, le modalità di votazione e la nomina del Presidente si applicano al Comitato Esecutivo, qualora compatibili, le stesse norme fissate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Organo di controllo - Collegio Sindacale - Revisore

Con propria decisione i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente secondo la decisione dei soci:

- da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria nei casi previsti dalla legge ed è altresì obbligatoria verificandosi le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2477 C.C.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati nel comma precedente deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ad esso è affidata altresì la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica

Art. 19 - Controllo Contabile

Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, salvo non sussistano le ipotesi previste dalla legge, ovvero sia deliberato dall'Assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, codice civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 20 - Recesso del socio.

20.1. - II diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni concernenti:

- la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero.

Il diritto di recesso spetta altresì nei casi in cui il socio che intenda alienare le proprie azioni non ottiene il gradimento per l'acquirente e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, il diritto stesso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società, spetta il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, fatto salvo il diritto della società all'eventuale risarcimento del danno.

Il valore del patrimonio della società è determinato, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso o dell'esclusione, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Sindaci, in base al suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso, ovvero dell'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale di Bari, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di determinazione del valore da parte del Consiglio di Amministrazione o, in caso di disaccordo, dell'esperto.

Il rimborso è effettuato nei modi previsti dagli artt. 2473 e 2473-bis c.c..

20.5. - Il rimborso della quota di partecipazione potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi..

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserva disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in tal caso si applica l'art. 2482 c.c.

20.6. - Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Art. 21 - Esclusione del socio.

21.1. - L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- e) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ivi inclusi i Regolamenti di cui all'art.24.

21.2. - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

21.3. - La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 25. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

21.4. - Per le violazioni di cui alle lettere b) ed e) il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea in alternativa all'esclusione l'applicazione di una sanzione pecuniaria da determinarsi dallo stesso Consiglio di Amministrazione e secondo i criteri che verranno fissati nel Regolamento in funzione della gravità dell'accaduto.

21.5. - Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 22 - Liquidazione della quota al socio uscente.

22.1. - In caso di esclusione, al socio uscente è restituita la quota di capitale sociale spettategli, fatto salvo il diritto della società al risarcimento del danno.

Art. 23 - Scioglimento.

23.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

23.2. - Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 24 - Regolamenti Interni.

24.1. - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società consortile e dei

suoi Organi il Consiglio di Amministrazione predispone uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 25 - Controversie.

25.1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari ;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola arbitrale.

In alternativa, le parti d'intesa possono decidere di adire gli enti di conciliazione istituiti presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

25.1 - Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bari.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

25.2 - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 26 - Rinvio alle disposizioni del codice civile.

26.1. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Genco Stefano Giuseppe, Salvatore Pantaleo Notaio